



COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 21/02/2020 COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Sentenza n. 1 dell'anno 2020

della Commissione d'Appello Federale (infra anche "CAF") della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (infra anche "FSGC"), nel procedimento disciplinare n. 11/2019, a seguito del ricorso

presentato da

la società sportiva TRE FIORI F.C.,

il signor Aster Casali, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gloria Giardi e domiciliati presso il suo studio in San Marino Via del Serrone n. 62 (infra anche "Ricorrenti");

avverso

la decisione della Commissione Disciplinare, in conseguenza del deferimento della Procura Federale della FSGC in data 5 novembre 2019, pubblicata con Comunicato Ufficiale n° 13 del 25 novembre 2019 e i cui motivi sono stati depositati presso la Segreteria FSGC il 6 dicembre 2019 e di cui si riporta di seguito il dispositivo per la parte qui d'interesse perché oggetto di impugnazione:

"1) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 1, comma 2° e di cui all'art. 7, comma 2° Reg. Disciplina, per non avere provveduto al pagamento di



quanto pattuito con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro, in virtù dei contratti stipulati in data 21.01.2019 e depositati presso la F.S.G.C., irroga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 40, del Reg. Disciplina, la sanzione dell'inibizione di mesi 4 a carico del signor Casali Aster, all'epoca dei fatti Dirigente della Società Tre Fiori F.C.;

2) omissis

3) omissis;

4) accoglie il deferimento della Procura Federale della F.S.G.C. della Società Tre Fiori F.C., a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 3, comma 2° del Reg. Disciplina della F.S.G.C., in relazione alle condotte ascritte al proprio Dirigente, all'epoca dei fatti, signor Aster Casali, ed irroga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6° del Reg. Disciplina, la sanzione dell'ammenda pari ad € 500,00;

5) omissis

6) omissis”

Il ricorso in appello, pervenuto in Segreteria FSGC il 12 dicembre 2019, della società sportiva Tre Fiori F.C. e del signor Aster Casali, ex art. 21.5 del Regolamento Disciplina della FSGC, avverso la decisione della Commissione Disciplinare impugnava la decisione adottata sia per questioni attinenti al merito, che riguardanti aspetti ritenuti pregiudiziali/preliminari, tali da inficiare conseguentemente la decisione.

I motivi del gravame sostanzialmente sono quattro e possono così riassumersi:



- contestazione della inibizione di mesi quattro inflitta ad Aster Casali e dell'ammenda di euro 500,00 inflitta alla società Tre Fiori F.C.;
- ritenuta violazione del principio del contraddittorio del procedimento sportivo e, più in generale, violazione dei normali standard dettati dai principi costituzionali;
- sviluppo “*iniquo e non equilibrato*” del procedimento, “*sotto il profilo della valutazione delle posizioni e delle prove delle parti*”;
- sottovalutazione da parte della Commissione Disciplinare dei tentativi di conciliazione della Tre Fiori F.C. nei confronti dei propri tesserati signori Castro.

Iter della fase d'appello

La CAF, riunitasi una prima volta in data 18 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 20.1 del Regolamento di Disciplina, prendeva visione del ricorso e considerato che i Commissari avevano già da giorni a disposizione il materiale del procedimento, all'unanimità deliberava:

- a) di dichiarare ricevibile il ricorso della Tre Fiori F.C.;
- b) di dichiarare ricevibile il ricorso del signor Aster Casali previo pagamento della tassa prevista di € 500,00 (cinquecento/00) entro il termine, e pertanto in uno, con la formalizzazione del contraddittorio cartolare;



c) di convocare le parti per il contraddittorio, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Disciplina, all'udienza del 24 gennaio 2020, ore 15:00 presso la propria sede nella Casa del Calcio in San Marino (RSM) Strada di Montecchio n. 17;

d) di comunicare alle parti, in uno con l'avviso di udienza, che le stesse sarebbero potute stare in giudizio con l'assistenza di un difensore (iscritto all'albo sammarinese o, in caso di difensore straniero, unitamente e di concerto con difensore iscritto all'albo sammarinese presso il quale eleggere domicilio, il tutto ai sensi e dopo aver espletato le formalità di cui all'art. 51 del Decreto 26 aprile 1995 n. 56) e con facoltà di prendere visione degli atti, richiedere copia, presentare memorie e istanze fino a dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di cui sopra, formalizzando così il contraddittorio cartolare;

e) di notificare il provvedimento, a cura della Segreteria FSGC, alla Procura Federale, ai Ricorrenti, e per conoscenza quali controinteressati ma senza diritto a partecipare ai signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro.

Nella fase precedente all'udienza orale, interveniva unicamente l'Avv. Matteo Sperduti, all'evidenza non iscritto al foro sammarinese, che scriveva note per conto dei signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro e veniva depositata l'ulteriore tassa di € 500,00 a cura del ricorrente Casali.

All'udienza del 24 gennaio 2020, su invito del Presidente CAF, prendevano la parola l'Avv. Gloria Giardi per i Ricorrenti, l'Avv. Angela De Michele quale Procuratore Federale FSGC e infine il signor Aster Casali.



La CAF, concluso il dibattimento, si riuniva nella stessa giornata del 24 gennaio 2020 poi il 12 febbraio 2020 e infine il 21 febbraio 2020.

Esame delle questioni pregiudiziali/ preliminari.

Le eccezioni e le doglianze avanzate dai Ricorrenti, pregiudiziali al merito, riguardanti aspetti che interessano la formazione di tutto l'iter del presente procedimento, appaiono a questa Commissione non meritevoli di accoglimento.

Accuratamente e reiteratamente, compresa la fase di discussione avanti questa Commissione, la procura dei Ricorrenti ha sostenuto che l'intero procedimento, nelle diverse fasi a cominciare da quella delle indagini, non abbia rispettato i caratteri fondamentali del cosiddetto "giusto processo". Non si sarebbe avuto cioè il pieno rispetto del diritto alla difesa, delle procedure di formazione delle prove (al di fuori del contraddittorio, senza la facoltà della parte di potervi partecipare), della facoltà di richiedere e svolgere incumbenti volti alla ricerca e alla formazione di elementi utili alla decisione anche in ambiti differenti da quelli dell'indagine preliminare svolta unilateralmente dalla Procura Federale.

Violazioni queste che, a dire della procura dei Ricorrenti, hanno poi finito per inficiare le conseguenti decisioni condannatorie che non possono che essere considerate illegittime proprio in ragione della violazione di quei canoni minimi che anche un procedimento sportivo, seppur nella comprensione anche di una loro più fiavole declinazione rispetto a quelli dei riti statuali, deve in ogni caso assicurare.



Va evidenziato che i Ricorrenti avevano già avanzato le stesse osservazioni avanti alla Commissione Disciplinare, osservazioni integralmente rigettate con motivazioni (alla pagina 5 della decisione) che anche la CAF condivide e a cui rinvia.

Non per appesantire inutilmente la motivazione ma con il fine di dare una più specifica risposta all'appassionata difesa dei Ricorrenti, si può aggiungere anche come l'attività di indagine che viene espletata dalla Procura Federale (verso la cui azione non si hanno censure da muovere) si basi sulle disposizioni dell'ordinamento sportivo emanate dalla FSGC. Questa Federazione, come tutte le altre Federazioni appartenenti al CONS (Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese), nel regolamentare il funzionamento dei propri organi e della "giustizia interna", non può che recepire i principi fondamentali emanati dallo stesso CONS (Legge 30 settembre 2015 n. 149, art. 33 comma 2), tanto che gli statuti e i regolamenti federali, seppur autonomamente adottati, vengono poi necessariamente ratificati per il tramite del Consiglio Nazionale del CONS (Legge n.149/2015, art. 14, comma 3, lett. i).

Lo stesso CONS è tenuto, ai sensi art. 7, comma 1, Legge n.149/2015, a seguire i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e gli indirizzi emanati dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico), con, tra le altre sanzioni, le immaginabili conseguenze espulsive dalle competizioni olimpiche.

Tali norme appaiono, pertanto, caratterizzate dalla loro natura indisponibile, pena la fuoriuscita dal circuito, a livello nazionale e internazionale, dell'attività sportiva



praticata e così alla inibizione per le società sportive o gli atleti singoli di partecipare agli eventi internazionali.

In sede dibattimentale la Procura Federale ha condivisibilmente affermato che la normativa sportiva in tema di processo disciplinare abbia natura privata, seppur a rilevanza pubblica in conseguenza del suo connaturato respiro più generale, non limitato all'ordinamento interno, dell'attività svolta dalla federazione sportiva.

La CAF non ha affatto la pretesa di inquadrare, sotto il profilo giuridico, il procedimento sanzionatorio sportivo ma vuole solo rilevare che esso, per la sua connotazione peculiare, del tutto atipico rispetto ai riti statuali, possa ben tollerare presidi basilari "affievoliti", seppur non al punto da cancellare le prerogative della difesa.

Nella fattispecie a una fase di indagine compiuta dalla Procura Federale, sono seguiti due gradi di giudizio (quindi con doppio vaglio) in cui si è favorito il più ampio contraddittorio delle parti sia cartolare che orale e ogni iniziativa e attività difensiva è stata attentamente e ampiamente valutata e motivata sia nell'accoglimento che nel rigetto.

È certo che nell'ordinamento disciplinare sportivo le esigenze di snellezza, rapidità, tese ad apprezzare la reale esistenza di fatti aventi gli estremi per essere qualificati illeciti sportivi e/o disciplinari (che trovano la loro massima espressione nelle attività di impulso della Procura Federale) ben sopportano una declinazione meno marcata nella formazione delle prove rispetto a quelle di rango giurisdizionale, frutto anche della sola iniziativa di parte e spesso priva del contributo (spontaneo e consapevole) dell'indagato.



Alla luce di queste fondamentali premesse e dall'esame delle attività svolte non può parlarsi, quindi, di violazione del contraddittorio, di lesione del diritto della difesa, di mancato raggiungimento della prova.

Questo sia perché le norme anzidette, come precisato, si attengono a principi consolidati e indisponibili, ma anche perché nell'attività della Procura Federale prima e nelle decisioni della Commissione Disciplinare poi, non si è scorta alcuna violazione delle norme di riferimento.

Come validamente osservato e rimarcato dalla Commissione Disciplinare in più sentenze (e da ultimo in quella che ci riguarda direttamente), al procedimento sportivo non si applicano norme e principi propri dell'ordinamento penale. Nel processo penale, fondato sul sistema accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario, *“nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o, prima ancora, dell'apertura di esse. Non può essere reclamata pertanto l'applicazione al presente procedimento delle norme previste dal codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal Regolamento di Disciplina e non in base al codice di procedura penale, che regola posizioni e diritti di tutt'altra rilevanza. Anche lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell'incolpato è diverso da quello richiesto dal diritto penale, essendo sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti”* (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado della Commissione Disciplinare).



Quanto al raggiungimento della prova, come già evidenziato, questa può dirsi realizzato in quanto, come meglio si dirà in seguito, nella fattispecie le dichiarazioni dei dirigenti della società sportiva Tre Fiori F.C., come efficacemente evidenziato dalla Commissione Disciplinare, sono chiare e di natura “*auto-accusatoria*”. Già nella fase delle indagini è emerso tale fondamentale requisito in tutta la sua certezza.

Se, come evidente, non vi è stata nessuna violazione dei principi anzidetti, non si vede come possa parlarsi di “*procedimento svolto in modo iniquo e non equilibrato*” (cfr. pag. 6 del ricorso). Tutto l’iter del presente procedimento si è svolto nel pieno rispetto delle regole statutarie e disciplinari.

Stante la su richiamata osservanza delle regole, questa Commissione non può pronunciarsi su ulteriori richieste avanzate dalla parte ricorrente (cfr. pag. 10 del ricorso ma anche altri luoghi dello stesso), in quanto inammissibili, tra le altre riguardanti: l’apertura di un apposito procedimento disciplinare contro il signor Nicolas Leonel Castro, su impulso di questa Commissione; la conferma del rigetto delle richieste formulate dalla Procura Federale contro il signor Giacomo Benedettini; l’escussione di due “nuovi” testimoni (anche perché del tutto ininfluyente sul merito dell’accertamento disciplinare); la richiesta di avere dal Consiglio Federale un apposito mandato per l’interpretazione delle norme del Regolamento Disciplina; il rinnovo di tutti gli incombenti probatori.

A questa Commissione, oltre che decidere sui motivi del ricorso, è solo consentito in ipotesi di rimettere gli atti alla Procura Federale per ulteriori indagini e/o approfondimenti; nel caso di specie non ricorre, tuttavia, tale esigenza di



trasmissione degli atti alla Procura Federale essendo del tutto chiara la dinamica dei fatti stessi.

Nel merito di eventuali profili di responsabilità dei Ricorrenti.

Sulla posizione del signor Aster Casali (all'epoca dei fatti dirigente della società Tre Fiori F.C.) le doglianze contenute nel ricorso non hanno il pregio di essere maggiormente persuasive rispetto alle risultanze del procedimento e alla chiara esposizione dei motivi della decisione di *prime cure*.

Il tema della decisione è presto individuato esclusivamente nella circostanza della mancata integrale corresponsione dei compensi pattuiti tra la società sportiva e gli atleti tesserati.

La CAF non ritiene di dover ripercorrere, in questa sede di reclamo, la vicenda - per certi versi davvero poco commendevole - poiché la Commissione Disciplinare l'ha efficacemente e condivisibilmente ricostruita nella decisione impugnata e alla quale si rinvia integralmente. Non sono emersi dai ricorsi né in sede dibattimentale elementi nuovi che abbiano fatto venire alla luce il dato fattuale di un integrale pagamento dei compensi ai due calciatori della società sportiva Tre Fiori F.C..

Per cui tale elemento può, anche per la CAF, essere dato per assodato.

Rimane da affrontare, ancora, se quanto eccepito ulteriormente dalla difesa dei Ricorrenti circa la compensazione dei rispettivi debiti/crediti possa trovare accoglimento. Sul punto la decisione di *prime cure* ha svolto una serie di



considerazioni (alla pagina 11) che l'hanno portata a concludere che sarebbe residuo *“in ogni caso un compenso da elargire ai fratelli Castro”*.

La CAF ritiene che a poco serva prodigarsi nello sviscerare nuovamente se effettivamente l'ammontare non corrisposto (anche prendendo in considerazione le due opposte versioni sostenute dalla società sportiva e dai calciatori) sia o meno superiore all'ammontare delle ammende pecuniarie irrogate dal club per i comportamenti antisportivi dei due atleti e così concludere eventualmente per l'estinzione del credito degli atleti in ragione della compensazione con le sanzioni pecuniarie a loro inflitte dalla società.

La CAF ritiene in ogni caso, a prescindere da ciò, violata la norma federale di cui al presente procedimento disciplinare. È in altre sedi che l'inadempimento dei rispettivi pretesi crediti può e deve farsi valere per ottenere condanne risarcitorie ed è in quelle stesse sedi che chi lo ritiene potrà validamente opporre la compensazione di un proprio credito rispetto alla richiesta avversa di pagare un debito. Non spetta davvero agli organi di disciplina sportiva invadere ambiti giurisdizionali che non gli sono propri e che si in quell'evenienza comporterebbero decisioni illegittime.

Anche tali eccezioni, dunque, non possono essere accolte.

Quanto alla violazione dell'art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, attribuito alla Società Sportiva Tre Fiori F.C. a titolo di responsabilità oggettiva, per la quale la Commissione Disciplinare ha disposto la sanzione dell'ammenda pari a euro 500,00, si osserva che questa è stata giustamente comminata



“automaticamente”, una volta accertata la responsabilità del proprio dirigente Aster Casali.

Vale la pena rimarcare che nell’ambito dell’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo, la responsabilità oggettiva trova la sua “ratio” nell’opportunità di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva e delle competizioni agonistiche, incentivando (o meglio responsabilizzando) le società di calcio a un controllo sui propri tesserati (dirigenti, soci, non soci e incaricati).

La CAF ritiene la sussistenza dei fatti che hanno determinato dapprima il deferimento e poi l’irrogazione delle sanzioni disciplinari sia a carico della società sportiva Tre Fiori FC sia del signor Casali Aster.

Nel merito dell’ammontare delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare.

Partendo dalla posizione del signor Aster Casali, la CAF aderisce con quanto disposto dalla Commissione Disciplinare sull’applicazione dell’art. 32 del Regolamento Disciplina in merito alla collaborazione fattiva e all’ammissione del mancato integrale pagamento dei compensi, ritiene però che la comminata sanzione dell’inibizione possa essere ridotta a mesi tre apparendo tale misura maggiormente consona alla fattispecie.



In conseguenza della riduzione della sanzione al proprio (all'epoca dei fatti) Dirigente, può proporzionalmente ridursi in capo alla società sportiva Tre Fiori F.C. la sanzione dell'ammenda in euro 400,00.

Per questi motivi.

La Commissione di Appello Federale, nel procedimento disciplinare n. 11 dell'anno 2019, così decidendo nei ricorsi devoluti dai Ricorrenti e in parziale riforma della decisione della Commissione Disciplinare:

- Rigetta tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dai Ricorrenti;
- Accoglie parzialmente il ricorso presentato dal **signor Aster Casali**, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento Disciplina della FSGC e per l'effetto, confermata la sussistenza di profili di responsabilità in capo allo stesso, di cui all'art. 1, comma 2 e di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento Disciplina, irroga a carico dello stesso, all'epoca dei fatti Dirigente della società sportiva Tre Fiori F.C., la sanzione della **inibizione di mesi 3 (tre)**;
- Accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla **società sportiva Tre Fiori F.C.**, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento Disciplina della FSGC e per l'effetto, confermata la sussistenza di profili di responsabilità in capo allo stesso a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina, in relazione alle condotte ascritte al proprio Dirigente, all'epoca dei fatti, signor Aster



Casali, irroga a carico della stessa la sanzione dell'**ammenda di euro 400,00 (quattrocento)**;

- Dispone in ragione del parziale accoglimento dei ricorsi ai sensi dell'art. 21, comma 9 del Regolamento Disciplina, la restituzione da parte della FSGC delle tasse pagate dai Ricorrenti per i relativi reclami quanto a euro 500,00 (cinquecento) cadauna.

San Marino, 21 febbraio 2020

I componenti la Commissione di Appello Federale

Il Presidente

Alberto Selva

Il Segretario

Andrea Albertini

I Commissari

Daniele Casadei

Vittorio Ceccarini

Elia Santi

La Segreteria
Elisa Felici